Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 26 maggio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1967, n. 305.

Modifica alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero	Q.li	40.000
caffè crudo	»	6.000
surrogati di caffè	»	500
cacao in grani	»	1.000
thè	»	100
semi di soja	»	8.500
semi di arachidi	»	1.500
spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi	Ha	1.500
alcole denaturato	»	500
birra	Hl	10.000
benzina	Q.li	150.000
gasolio	»	50.000
petrolio	»	6.000
olio lubrificante	»	6.000
libri di testo scolastici, in altre lingue o in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi	L.	10.000.000
attrezzature per l'agricoltura: trattori fino a 20 HP, motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per anticrittogamici; pompe a motore, a spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatrici (ranghinatori)	»	75.000.000 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — TOLLOY — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 aprile 1967, n. 306.

Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento alla aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad assumere, anche in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria di altri enti, l'onere per il completamento e per l'installazione delle attrezzature tecniche nel porto di Manfredonia, nonchè l'onere per il ripristino e per la gestione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categoria B) e C-1), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 aprile 1967, n. **307**.
Autorizzazione integrativa di spesa per la costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi in aggiunta a quella prevista dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 668, per la costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

Art. 2.

La somma indicata nel precedente articolo è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1966 e di lire 500 milioni nel 1967.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 aprile 1967, n. **308**.
Autorizzazione di spesa per fronteggiare gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali per le opere eseguite dall'A.N.A.S. e finanziate con leggi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, autorizzate da leggi speciali, le cui disponibilità globali o annuali risultino esaurite.

La detta somma, ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1966 e di lire 4 miliardi nell'esercizio 1967, sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per gli esercizi medesimi.

Le somme non impegnate entro il 31 dicembre di ciascuno degli esercizi suindicati saranno utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 2.

All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 3 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 505 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio 1966 e, per lire 4 miliardi, mediante riduzione del corrispondente capitolo del predetto stato di previsione per l'esercizio successivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 maggio 1967, n. **309**.
Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono elevati di 150 volte i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Sono elevati di 150 volte i limiti di competenza del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nello articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 maggio 1967, n. 310.
Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:

« Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nonchè presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio ».

Art. 2.

Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20 ».

« Art. 5. — Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Si applicano per le modalità di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabilità, i commi secondo e terzo del precedente articolo 3 ».

Art. 3.

L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente articolo 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1° marzo dello stesso anno, l'indennità predetta è dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori straordinari	L.	56.860
Professori ordinari nella prima classe di stipendio	»	50.000
Professori ordinari nella seconda classe di stipendio	»	38.100
Professori ordinari nella terza classe di stipendio	»	22.600
Professori ordinari nella quarta classe di stipendio	»	17.600
Assistenti di ruolo nella prima classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) . . .	»	19.700
(sforniti di libera docenza)	»	14.700
Assistenti di ruolo nella seconda classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) . . .	»	18.750
(sforniti di libera docenza)	»	13.750
Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) . . .	»	11.860
(sforniti di libera docenza)	»	6.860

L'indennità di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente articolo 2, spetta, a partire dal 1° marzo 1966, soltanto alle categorie sottoindicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

Professori straordinari	L.	14.360
Professori ordinari nella prima classe di stipendio	»	7.500

Art. 4.

Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1° maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo

attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

Coefficiente di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
271	23.350
325	24.625
402	31.500
500	39.000
670	52.000
900	70.000
970	75.000

Art. 5.

All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 maggio 1967, n. 311.

Istituzione di una nuova sezione di Corte di assise presso il Tribunale di Cagliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Presso il Tribunale di Cagliari è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione in Cagliari.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive è modificata — per la parte relativa al distretto di Cagliari — come dalla tabella annessa alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *N*

DISTRETTO DI	Corti di assise di appello				Corti di assise			
	Numero	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
Cagliari. .	2	Cagliari Cagliari	Cagliari-Sassari	Uomini 130 Donne 130	3	Cagliari Cagliari	Cagliari - Lanusei - Oristano	Uomini 190 Donne 190
						Sassari	Nuoro - Sassari - Tempio Pausania. . . .	Uomini 125 Donne 125

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. 312.

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608, riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ERRATA-CORRIGE

All'art. 6 della legge 24 aprile 1967, n. 261: « Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 16 maggio 1967, in luogo di: « ... ritenere invalidi, a comprovare ... », leggasi: « ... ritenere validi, a comprovare ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Nomina di un componente della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e sue successive modificazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1966, n. 10390, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1966, registro n. 11, foglio n. 102, con il quale si è provveduto alla composizione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Vista la lettera in data 31 gennaio 1967, n. 4242, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del Genio civile dottore ing. Luigi Rendina, venga chiamato a far parte della Delegazione in parola;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Luigi Rendina è nominato membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1967
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 13

(5334)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1954, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199, sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 97 del 17 aprile 1965, con il quale è stato ricostituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco per il triennio 1° maggio 1965-30 aprile 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966 concernente la sostituzione di un rappresentante della Federazione dei cavalieri del lavoro in seno al Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1967, concernente la sostituzione del rappresentante del Ministero degli affari esteri in seno al Consiglio predetto;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e foreste, con lettera n. 4484 del 14 aprile 1967 ha designato, quale rappresentante del Consiglio precitato, il dott. Luigi Lintas, direttore generale della produzione agricola, in sostituzione del prof. Paolo Albertario cessato di far parte dell'Amministrazione medesima;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto col Ministro per la agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Luigi Lintas, direttore generale della produzione agri-

cola, è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro », in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, in sostituzione del prof. Paolo Albertario, cessato di far parte dell'Amministrazione stessa.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1965, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

ANDREOTTI — RESTIVO

(5229)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Santa Sofia (Forlì).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al Consiglio comunale di Santa Sofia — ove, sulla base dei risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, non era stato possibile costituire una maggioranza omogenea — fu eletta una Giunta monocolore nell'ambito del gruppo relativamente più numeroso, cui aveva assicurato l'appoggio esterno uno dei gruppi minori.

Successivamente, peraltro, a causa del mutato orientamento politico di quest'ultimo, tale appoggio venne ritirato, talchè venne pure a mancare il necessario apporto di voti per l'approvazione del bilancio di previsione del 1967.

In conseguenza il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prese atto nella seduta del 3 febbraio sc.

Nella stessa seduta, il Consiglio, nel convincimento della impossibilità di raggiungere un accordo tra gli opposti schieramenti per la costituzione di una valida maggioranza, non ritenne neppure di far luogo alle votazioni per la nomina dei nuovi Organi ordinari, ma si limitò ad approvare un ordine del giorno col quale si chiedeva lo scioglimento del consesso e l'indizione di nuove elezioni.

Il 10 febbraio seguente, non essendo state indette ulteriori convocazioni del Consiglio, il prefetto riteneva opportuno, agli effetti di quanto previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, di rivolgere formale diffida a tutti i consiglieri comunali affinchè, nel termine del 5 marzo, venisse superata la crisi mediante l'elezione di stabili organi in grado di assicurare la gestione della civica azienda.

A seguito della diffida venivano indette due adunanze del Consiglio in prima e seconda convocazione, per il 22 e il 25 febbraio, con all'ordine del giorno l'elezione della nuova Amministrazione, ma entrambe andavano deserte.

Nessuna altra convocazione veniva successivamente indetta nel termine fissato dal prefetto.

Questi, pertanto, ritenuta definitivamente acquisita la prova dell'assoluta incapacità del Consiglio comunale di Santa Sofia di darsi un'Amministrazione efficiente e considerato che, allo stato delle cose, non appare obbiettivamente possibile la rimozione delle cause che hanno determinato la cennata situazione di crisi, gravemente pregiudizievole, oltretutto, per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 aprile 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede alla scioglimento del Consiglio comunale di Santa Sofia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del rag. Giuseppe Cavicchioli.

Roma, addì 13 maggio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Santa Sofia (Forlì) non ha provveduto alla ricostituzione degli Organi ordinari, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 aprile 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Sofia è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Cavicchioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Istituzione del Comitato nazionale italiano per il « Codex Alimentarius ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO, PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, PER LA SANITÀ

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199;

Considerato che le Organizzazioni internazionali Food and Agricolture Organisation (F.A.O.) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), delle quali l'Italia fa

parte, hanno provveduto ad istituire una Commissione mista FAO/OMS del « Codex Alimentarius », per la formazione di un progetto di « Codex Alimentarius », quale corpo di norme relative ad una disciplina uniforme, nei diversi Stati, sulla produzione e sul commercio dei generi alimentari, rispondente alla esigenza di tutelare la salute dei consumatori e di assicurare la lealtà delle transazioni commerciali dei prodotti alimentari e tale da raccomandarsi ai singoli Stati per la relativa adozione nelle rispettive legislazioni interne;

Visto il rapporto sulla prima Sessione di tale Commissione mista FAO/OMS del « Codex Alimentarius », tenuta a Roma dal 25 giugno al 3 luglio 1963, nella quale tra le altre deliberazioni, è stata principalmente rivolta agli Stati partecipanti la raccomandazione di precisare la loro intenzione di prendere parte ai lavori di uno qualsiasi dei Comitati di esperti incaricati di predisporre i progetti di norme;

Ritenuto il notevole interesse dell'Italia a partecipare attivamente ai lavori della Commissione mista FAO/OMS, apportando alla redazione del progetto di « Codex Alimentarius » il contributo della propria esperienza e conoscenza degli specifici problemi ed interessi della Italia nella produzione e nel commercio dei generi alimentari;

Considerato che ai fini di tale partecipazione occorre provvedere alla istituzione di apposito Comitato nazionale del « Codex Alimentarius », per lo studio e la elaborazione sia dei progetti di norme in materia da proporre per conto dell'Italia in seno alla citata Commissione mista FAO/OMS, sia dei progetti proposti dalla stessa Commissione, per le occorrenti direttive ai componenti della Delegazione italiana incaricata di partecipare ai lavori della stessa Commissione;

Viste le note n. 103733 del 1° febbraio 1966, n. 49/09125 del 28 aprile 1965, n. 984-65/117-3 U.L. del 20 luglio 1965, n. 1592 del 14 maggio 1965, n. 67557 dell'8 giugno 1965, n. I/119763/6527 del 19 maggio 1965 e n. 100.1.2135/13272 dell'8 luglio 1965, con le quali, rispettivamente, i Ministeri del tesoro, degli affari esteri, della grazia e della giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e della sanità hanno comunicato la propria adesione alla iniziativa dell'istituzione del Comitato suddetto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 9118, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 269, con cui nelle more della istituzione del suddetto Comitato nazionale, è stato conferito all'Istituto nazionale della nutrizione il compito di coordinare gli studi per la attività del Comitato stesso e si è provveduto alle relative spese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, il « Comitato nazionale italiano per il « Codex Alimentarius ».

Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) procedere all'esame dei progetti di norme del « Codex Alimentarius » di provenienza della Commissione mista FAO/OMS ed alla predisposizione dei progetti di norme dello stesso « Codex » proponibili dalla Delegazione italiana ai lavori di detta Commissione, secondo il criterio di conseguire la protezione della salute e la lealtà nello svolgimento del commercio interno ed internazionale degli stessi prodotti;

b) proporre ai Ministeri interessati, nelle rispettive competenze, gli studi, le ricerche e le altre iniziative ritenute necessarie per l'accertamento della idoneità tecnica e finalistica delle norme contenute nei progetti del « Codex Alimentarius » esaminati o direttamente formati;

c) curare la predisposizione delle istruzioni da osservarsi dalla Delegazione italiana incaricata di partecipare ai lavori della Commissione mista FAO/OMS per il « Codex Alimentarius ».

d) fornire ai competenti organi governativi ogni utile elemento di giudizio e di valutazione in occasione di richieste rivolte al Governo italiano da parte della Commissione mista FAO/OMS per il « Codex Alimentarius », di accettazione e di adozione nel Paese di norme alimentari elaborate in quella sede.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 1 è presieduto dal direttore generale dell'alimentazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal vice-presidente, scelto dal Comitato, nel proprio seno, nella sua prima riunione, ed è composto da:

1) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) il direttore generale dell'igiene degli alimenti e della nutrizione, del Ministero della sanità;

3) il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

4) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

5) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

6) il direttore generale delle importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

7) il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;

8) l'ispettore generale capo per gli affari economici della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro;

9) un magistrato di Cassazione, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

10) un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione;

11) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

12) un rappresentante dell'Istituto italiano per il commercio con l'estero;

13) un ispettore generale della Direzione generale dell'alimentazione, il quale assolve anche le funzioni di segretario generale del Comitato.

I componenti del Comitato in caso di assenza o impedimento possono essere rappresentati da un sostituto.

Partecipano inoltre ai lavori del Comitato un rappresentante per ciascuna delle seguenti Organizzazioni: Confederazione generale dell'industria italiana, Confe-

derazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, Confederazione italiana del commercio e del turismo, Unione nazionale consumatori.

Per l'assolvimento dei suoi compiti il Comitato può organizzarsi in Sottocommissioni o gruppi di lavoro, costituiti nel suo seno per i singoli settori merceologici od operativi del campo alimentare.

Il presidente del Comitato, su deliberazione del Comitato stesso, può chiamare a partecipare ai lavori del Comitato, delle Sottocommissioni o gruppi di lavoro, quali esperti, altri funzionari delle Amministrazioni ed organismi sopraindicati, nonchè funzionari di altre Amministrazioni od anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete, per ogni giornata di seduta, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Il Comitato nazionale italiano per il Codice alimentare provvederà a coordinare le attività delle Amministrazioni interessate, sia svolte su loro iniziativa che su richiesta del Comitato stesso, avvalendosi, ove occorra, dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 4.

Per il funzionamento del Comitato il Ministero della agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione, presso la Direzione generale dell'alimentazione, di apposito ufficio di segreteria retto dall'ispettore generale della Direzione generale stessa di cui al precedente n. 13 dell'art. 2, il quale cura i collegamenti con le attività della Commissione mista FAO/OMS per il « Codex Alimentarius » e con le Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1967
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 335

(5389)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.

Regolamento comunale di Marone (Brescia) per la disciplina della navigazione interna sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo, antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Marone (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 40 del 9 luglio 1965;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Marone (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 40 del 9 luglio 1965.

Roma, addì 24 marzo 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Comune di Marone (Brescia)

REGOLAMENTO

per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque lacuali antistanti l'abitato non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera compresa tra il campo Vela e l'ingresso sud della galleria della vecchia strada provinciale, in frazione Vello dal campanile della Chiesa del cimitero (a sud) a metri 100 a nord del porticciolo, entro 150 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 10 km. orari.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti, mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispetto-

rato di porto e quelli adibiti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente e quelli adibiti a servizio pubblico di linea.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al difuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatorio per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa ed altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(5233)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione delle Marche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali della azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Decreta:

Nella regione delle Marche gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

MARCHE

Nella regione delle Marche, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

1° *Territorio. — Montagna interna* (1).

Comprende la fascia appenninica che si estende dal Montefeltro, in provincia di Pesaro, fino alla catena dei Sibillini, in provincia di Ascoli Piceno, ed è costituito di terreni di alta collina e montagna, per una superficie di circa 302.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Carpegna, Casteldelci, Montecopiolo, Pennabilli, Apecchio, Belforte all'Isauro, Borgopace, Mercatello sul Metauro, Piobbico, S. Angelo in Vado, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro; dei comuni di Arcevia, Serra S. Quirico, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, in provincia di Ancona; dei comuni di Esanatoglia, Fiuminata, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Acquacanina, Bolognola, Castel S. Angelo, Fiastra, Cessapalombo, Fiordimonte, Pievebovigliana, Sarnano, Ussita, Visso, in provincia di Macerata; dei comuni di Acquasanta, Arquata del Tronto, Comunanza, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno.

2° *Territorio. — Collina interna* (2).

Comprende la fascia di terreni di media ed alta collina interclusa fra la collina litoranea e la zona montana, per una superficie di circa 350.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Frontino, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Novafeltria, Pietrarubbia, S. Leo, S. Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello, Acqualagna, Auditore, Fermignano, Lunano, Monte Calvo in Foglia, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Sassocorvaro, Tavoleto, Urbania, Urbino, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montefelcino, Pergola, San Lorenzo in Campo, S. Ippolito, in provincia di Pesaro; dei comuni di Barbara, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati, Mergo, Montecarotto, Monteroberto, Poggio S. Marcello, Rosora, S. Paolo di Jesi, Serra dei Conti, Staffolo, in provincia di Ancona; dei comuni di Camerino, Castelraimondo, Gagliole, Matelica, Apiro, Caldarola, Cingoli, Poggio S. Vicino, S. Severino Marche, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Pollenza, Ripe S. Ginesio, S. Ginesio, S.

---

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2 e 3 della provincia di Pesaro; nn. 1 e 2 della provincia di Ancona; nn. 1 e 2 della provincia di Macerata; n. 1 della provincia di Ascoli Piceno.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 4, 5 e 6 della provincia di Pesaro; n. 3 della provincia di Ancona; nn. 3, 4 e 5 della provincia di Macerata; nn. 2 e 3 della provincia di Ascoli Piceno.

Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia, in provincia di Macerata; dei comuni di Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Monte Giorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ortezzano, S. Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Palmiano, Rotella, Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno.

3° *Territorio. — Litoraneo di colle piano* (1).

Comprende la fascia delle colline litoranee, e di zone pianeggianti tra le colline interne ed il mare per una superficie di circa 316.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monte Ciccardo, Montelabbate, Pesaro, S. Angelo in Lizzola, Tavullia, Barchi, Cartoceto, Fano, Mondavio, Mondolfo, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio, Orciano, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio di Pesaro, Serrungarina, in provincia di Pesaro; dei comuni di Belvedere Ostrense, Castel Colonna, Corinaldo, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Monsano, Monte S. Vito, S. Marcello, S. Maria Nuova, Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo, in provincia di Ancona; dei comuni di Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S. Giusto, Morrovalle, Petriolo, Portorecanati, Potenza Picena, Recanati, in provincia di Macerata; dei comuni di Altidona, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Montegiberto, Montegranaro, Monterubbiano, Monte S. Pietrangeli, Monturano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, S. Elpidio a Mare, Torre S. Patrizio, Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupramarittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Offida, Pedaso, Ripatransone, S. Benedetto del Tronto, Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Montagna interna.*

La realtà agricola e sociale delle zone montane, le quali rappresentano circa 1/3 della superficie regionale, è resa complessa dall'estrema variabilità dell'ambiente e dalla persistenza di una economia in genere basata su indirizzi tradizionali.

Vi prevale la proprietà dei comuni, enti, comunanze agrarie con vaste estensioni a bosco e a pascolo. Presente, in buona misura, la proprietà contadina, in aziende di superfici peraltro insufficienti, polverizzate e disperse.

Non mancano, ma in un numero assai minore, la media e la piccola impresa condotte a mezzadria, in poderi in genere di modesta superficie. In queste aziende l'ordinamento finora seguito è stato quello cerealicolo-zootecnico, non disgiunto dalla coltivazione della vite sia in coltura specializzata che promiscua.

Nella maggior parte del territorio la principale prospettiva è legata ad ordinamenti agro-silvo-pastorali, pur sussistendo, in alcune ristrette aree, possibilità analoghe a quelle del successivo territorio collinare interno.

Per quanto riguarda la zootecnia, le stesse caratteristiche ambientali possono far si che il territorio assolva alla funzione di serbatoio naturale di rifornimento per gli allevamenti bovini, ovini e suini di tutta la regione; ciò che richiede, peraltro, una più netta suddivisione di compiti assicurando che il bestiame da allevamento in esso prodotto, a costi convenienti e con sistemi estensivi, trovi poi il completamento del suo ciclo produttivo nelle zone fertili di collina e di pianura irrigua, ove gli allevamenti possono assumere forme più intensive.

Inoltre, vaste plaghe montane, una volta utilizzate dai greggi transumanti, possono essere ugualmente valorizzate con la monticazione del bestiame bovino proveniente dalle colline e dalla pianura. In quanto alle specie e categorie di animali da allevare si tratta di fare prevalentemente leva su quelle già presenti nei vari ambienti, assicurando peraltro un più consistente carico di bestiame.

Il conseguimento di tali indirizzi richiede però molteplici adeguamenti nelle condizioni ambientali; in particolare attraverso l'allargamento della maglia poderale e la costituzione ed il potenziamento di aziende silvo-pastorali, anche su basi cooperative; la costituzione di centri di monticazione da parte di cooperative di allevatori del piano e del colle; il superamento degli usi civici; il miglioramento dei pascoli; la dotazione di efficienti strutture aziendali e delle necessarie opere civili di servizio, soprattutto per quanto riguarda il collegamento viario e l'approvvigionamento idrico.

Per quanto riguarda l'aspetto forestale, positivi risultati potranno essere ottenuti dalla trasformazione dei cedui esistenti in fustaie coniferate, mentre sarà bene indirizzare la nuova silvicoltura verso l'alto fusto costituito di essenze a rapido accrescimento.

Alle specie meno esigenti andranno riservati poi i terreni a giacitura impervia, degradati e bisognevoli di protezione, nel quadro, fra l'altro, delle necessarie iniziative di sistemazione idrogeologica.

Nel territorio sono tuttavia comprese aree viticole che per la bontà del prodotto sono o presumibilmente saranno incluse nei territori classificati per la produzione di vini a denominazione di origine controllata.

Così è il caso del comune di Cerreto d'Esi e di parte del territorio del comune di Fabriano, inclusi nel perimetro del Verdicchio di Matelica; così per la parte dei territori di Serra S. Quirico e di Arcevia, compresi nel perimetro della zona di produzione del Verdicchio dei Castelli di Jesi.

In queste zone la coltura della vite potrà determinare un sostanziale sviluppo dell'economia agricola anche in previsione dell'industria di trasformazione che potrà svilupparsi in zone contermini.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 7 e 8 della provincia di Pesaro; nn. 4, 5 e 6 della provincia di Ancona; n. 6 della provincia di Macerata; nn. 4 e 5 della provincia di Ascoli Piceno.

2° *Territorio. — Collina interna.*

L'indirizzo produttivo prevalente in questo territorio può definirsi cerealicolo-zootecnico; limitatamente ad alcune zone particolarmente vocate sono, però, presenti la viticoltura — capace di esprimere vini di pregio come il Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica, il Rosso Piceno e la Vernaccia di Serrapetrona — nonchè l'olivo, che trova in alcune oasi buone condizioni di vita.

Il territorio è in genere alquanto accidentale e le formazioni calanchive vi assumono sovente forme accentuate. Ad intervalli si incontrano appezzamenti boscosi, risparmiati dal disboscamento quasi sempre a causa della eccessiva acclività della superficie.

In un ambiente siffatto, si può ritenere opportuno e realizzabile l'indirizzo zootecnico-cerealicolo, oppure zootecnico puro, e nelle località pedemontane l'agro-silvo-pastorale addirittura.

L'ordinamento colturale, in conseguenza, dovrà subire adeguate conversioni rivolte a ridurre, entro più idonei limiti, la coltura del frumento a vantaggio di quella dei prati avvicendati pluriennali e degli erbai, sia annuali sia intercalari. Fra le sarchiate troveranno posto preminente la barbabietola da zucchero, il sorgo da granella, le piante porta seme, ecc., naturalmente a seconda della particolare vocazione dell'ambiente.

Peraltro, i terreni che, per le forti pendenze, non sono atti ad una conveniente meccanizzazione, possono trovare opportuna valorizzazione se destinati a colture foraggere permanenti, dove le condizioni ambientali lo consentono. In caso contrario essi potranno trovare più appropriata destinazione a bosco, ove non sia di ostacolo la eccessiva argillosità del suolo.

Nel territorio si trovano tuttavia, a cavallo dell'asta dei corsi d'acqua, delle oasi di pianura le cui prospettive sono analoghe a quelle di zone comprese nel territorio litoraneo di colle-piano anche se, rispetto a queste ultime, intervengono talora alcune limitazioni climatiche che possono inibire, o quanto meno sconsigliare, alcune colture ortive; sarà quindi dato il massimo impulso all'allevamento bovino per la produzione del latte, utilizzando per l'alimentazione verde il prodotto degli erbai e particolarmente dei mais ibridi da foraggio, che in tali zone, ove l'irrigazione è pressochè generalizzata, offrono buone possibilità.

Infine, insistono nel territorio, come s'è detto, ambienti particolarmente vocati alla produzione di vini di pregio, per i quali sono in corso le istruttorie per il riconoscimento della denominazione di origine. Si prospetta la possibilità di incrementare, in queste plaghe, l'impianto di vigneti specializzati secondo le norme, i modi e le tecniche che saranno precisati nei relativi disciplinari di produzione, mentre in tutto il territorio sarà incoraggiata la sostituzione della coltura promiscua in specializzata.

Dovrà quindi essere anche integrata la rete di stabilimenti associativi per la lavorazione della produzione del settore.

In tutto il territorio gli indirizzi accennati richiedono, peraltro, d'essere assecondati attraverso gli opportuni adeguamenti nelle strutture aziendali ed interaziendali. Inoltre, importanza assume, anche ai fini della tutela della sottostante zona di pianura, la sistemazione idraulica delle pendici, mentre lungo le aste dei corsi d'acqua l'espansione delle superfici irrigue consentirà la opportuna intensificazione zootecnica.

3° *Territorio. — Litoraneo di colle-piano.*

In questo territorio sono comprese la maggior parte della superficie di pianura vera e propria esistente nella Regione e le colline dolcemente degradanti verso il mare. La pianura si estende ai lati delle aste dei corsi d'acqua e lungo ristrette fasce litoranee.

Le prospettive di sviluppo sono legate all'estendimento dell'irrigazione ed alla riorganizzazione delle utenze esistenti, con il miglioramento tecnico degli impianti, ai fini di una più appropriata ed economica utilizzazione dell'acqua, nonchè al riordino delle piantagioni legnose, con la trasformazione della disordinata coltura promiscua e consociata in coltura strettamente specializzata.

Nelle zone pianeggianti ulteriore sviluppo potrà assumere l'indirizzo orticolo e, nelle località più vocate ed in particolari condizioni, il frutticolo. In concomitanza e ad integrazione merita di essere intensificato l'allevamento zootecnico prevalentemente indirizzato verso la produzione del latte, pur non escludendo allevamenti specializzati intensivi rivolti alla produzione della carne.

Indispensabili in queste zone sono nuovi impianti per la raccolta e prima lavorazione dei prodotti, da gestire eventualmente in forma associata, in aggiunta a quelli già esistenti e collegati con opportuni impianti di commercializzazione.

Nella parte collinare assumono funzione preminente, invece, gli ordinamenti cerealicolo-zootecnici, in cui la coltura granaria, date le ampie possibilità offerte dalla meccanizzazione, potrà continuare a dare notevole apporto all'economia aziendale. E' obiettivo da perseguire che la superficie investita a tale coltura sia progressivamente e ragionevolmente ridotta per lasciare più ampio spazio alle altre colture avvicendate e segnatamente a quelle foraggere, presupposto indispensabile per lo sviluppo e potenziamento della zootecnica, nonchè alle colture industriali, tra cui la barbabietola da zucchero.

Nel settore zootecnico particolare riguardo merita, sempre nelle plaghe collinari, l'allevamento bovino diretto alla produzione della carne, in considerazione delle larghe prospettive di richiesta e di collocamento del prodotto. Si punterà verso la produzione del latte, invece, ogni qual volta si abbia la possibilità, anche attraverso invasi collinari, di poter disporre di acqua per l'irrigazione che consenta produzioni foraggere verdi, sia pure attraverso sottoprodotti della coltura degli ortaggi. Invero, anche in questa zona collinare sarà possibile ottenerne, purchè in presenza di modeste quantità di acqua e sia fatta cadere la scelta su specie e varietà a vegetazione autunno-primaverile (insalate, cavoli, cavolfiori, finocchi, ecc.) che non richiedono il continuo ausilio dell'irrigazione. Questa possibilità è oggi già una realtà in numerose aziende.

Le zone collinari di questo territorio sono infine particolarmente vocate per la coltura della vite, che assume in genere grande importanza economica per le aziende. Tuttavia, poichè i tre quarti circa della produzione sono forniti dalla coltura promiscua, sovente in consociazione con altre piante — il che non consente coltivazioni razionali ed economiche —, si tratta in questo settore di perseguire la trasformazione degli impianti da promiscui in specializzati, adottando tecniche adeguate.

Oltre alla vite, l'olivo riveste una discreta importanza economia, particolarmente nelle provincie meridio-

nali; anche per questa coltivazione è necessario un profondo adeguamento degli impianti esistenti, mentre possibilità, in alcuni particolari ambienti, si presentano per le nuove forme di olivicoltura, con speciale riguardo alle cultivar per la produzione di olive da mensa, come l'« Ascolana tenera ».

La frutticoltura, anche, potrà trovare collocazione orientandosi verso produzioni di qualità superiore e con varietà estive per far fronte alle richieste del consumo delle correnti turistiche.

Direttive d'intervento

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della regione, attraverso le necessarie azioni sia dirette, sia di incisiva promozione.

In particolare, l'Ente di sviluppo potrà dare sostanziale contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli Enti di bonifica spetteranno, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nello obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Montagna interna.*

L'azione pubblica si proporrà principalmente di promuovere lo sviluppo della zootecnia ed il miglioramento del patrimonio forestale.

Particolare cura sarà quindi data, di pari passo col processo di estensivazione, alla costituzione di aziende a prevalente carattere agro-silvo-pastorale di sufficienti dimensioni, anche in forma associata, considerando altresì, più in genere, le necessità connesse alla dotazione di ricoveri per il bestiame, al miglioramento quanti-qualitativo delle risorse foraggere, alla realizzazione di opere di piccola irrigazione e di dotazione di acqua. Saranno altresì considerate le necessità di una più efficiente meccanizzazione.

Nel settore zootecnico saranno favoriti gli allevamenti di fattrici di razze bovine con attitudine alla produzione della carne, allo scopo di produrre vitelli da destinare al ristallo ed alla rimonta. In alcune oasi caratterizzate da più accentuata piovosità e da terreni più fertili potrà però essere incentivato l'allevamento di bovini con attitudine alla produzione del latte.

Per gli ovini saranno viste con particolare favore le iniziative volte ad aumentare le consistenze dei greggi, con indirizzo verso la produzione carnea.

Saranno altresì considerate opportune iniziative nei settori suinicolo — orientato con preferenza verso la produzione di animali da macello — ed avicunicolo, rivolte prevalentemente verso la produzione di uova sia da cova che da consumo nonchè verso la produzione di carne di tacchino e di faraona.

Il potenziamento delle produzioni zootecniche, con particolare riguardo agli ovini ed ai bovini, sarà sollecitato sia favorendo l'aumento delle consistenze, sia promuovendo ed assistendo le iniziative riguardanti la selezione ed i controlli funzionali e sanitari, l'immissione di riproduttori selezionati e miglioratori, la costituzione di stalle sociali e di adeguate strutture zootecniche specie se a carattere associativo.

Il miglioramento dei prati e dei pascoli sarà assecondato sia nel caso che riguardi superfici facenti parte di singole aziende, sia che riguardi terreni di proprietà dei comuni e degli enti.

Nelle terre meno suscettive alla praticoltura, saranno promosse o direttamente attuate iniziative dirette al rimboschimento, e nel settore forestale sarà più in genere considerata con preferenza ogni azione intesa al miglioramento dei boschi degradati, anche attraverso la trasformazione, ove le condizioni pedologiche lo consentano, di cedui in fustaie.

Nei comprensori di bonifica montana, l'azione pubblica sarà rivolta alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale tendenti al consolidamento del terreno ed alla regimazione delle acque nelle zone di più evidente dissesto idrogeologico. Tra le opere di bonifica sarà anche considerata la costruzione di stazzi per il bestiame.

Nelle zone viticole, delimitate ai fini della denominazione di origine, oltre alla specializzazione degli impianti potranno essere agevolati nuovi vigneti.

Fra gli impianti di carattere associativo per la raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti saranno agevolati con preferenza quelli interessanti il settore lattiero-caseario nonchè quelli per la lavorazione delle carni suine. Infine, saranno tenute nella necessaria evidenza le opere che, al livello aziendale ed interaziendale, si propongano di migliorare le condizioni di insediamento delle popolazioni.

2° *Territorio. — Collina interna.*

L'azione pubblica dovrà tendere a promuovere, nella maggior parte del territorio, la costituzione di efficienti aziende ad indirizzo zootecnico-cerealicolo, anche a carattere estensivo, sia private che in forma associata — eventualmente derivati dalla riunione di più poderi —, sì da conseguire dimensioni idonee ad un moderno esercizio agricolo in rapporto alle differenziate situazioni ambientali.

In particolare, tra le opere dirette a migliorare le strutture aziendali ed interaziendali i previsti incentivi contributivi e creditizi saranno concessi con preferenza, oltre che per la costituzione di organici complessi zootecnici, soprattutto per le iniziative intese a diffondere la pratica irrigua — eventualmente attraverso piccoli invasi collinari — da cui potranno avvantaggiarsi le coltivazioni foraggere, ad assicurare la sistemazione dei terreni, nonchè a migliorare i ricoveri e le attrezzature di stalla.

Lo sviluppo irriguo, anche in forma collettiva, sarà soprattutto assecondato nelle zone collocate lungo le aste dei fiumi, allo scopo di promuovere allevamenti prevalentemente indirizzati alla produzione del latte.

Particolare attenzione sarà altresì data, sempre nel campo del miglioramento delle strutture aziendali, alla soluzione dei problemi connessi con la permanenza nelle aziende delle forze di lavoro, attraverso il miglioramento delle abitazioni.

Una migliore e più diffusa meccanizzazione, anche attraverso la istituzione di centri di meccanizzazione, varrà a rendere più economici i processi produttivi, avendo riguardo agli indirizzi da promuovere, con particolare riferimento al settore bieticolo.

Per quanto attiene il settore zootecnico, saranno considerate le prospettive legate agli allevamenti bovini — sia per la produzione di carne, sia, ove opportuno, per la produzione di latte — e a quelli ovini e suini. In tal senso, saranno agevolate le azioni rivolte sia ad aumentare la consistenza numerica del patrimonio zootecnico, sia a migliorarne le condizioni di produttività e sanità attraverso la selezione, i controlli funzionali e le altre attività a carattere associativo.

Degne di rilievo saranno considerate anche le iniziative riguardanti il settore avicunicolo.

Negli ambienti in cui le coltivazioni viticole ed olivicole assumono particolare interesse economico, l'intervento dello Stato faciliterà la specializzazione ed il miglioramento degli impianti per consentire l'adozione di varietà, sesti e forme di allevamento rispondenti a moderne tecniche produttive. Per gli oliveti potrà essere anche agevolata la costituzione di nuovi impianti, semprechè a carattere specializzato e rispondenti a quanto stabilito dai criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, nei terreni a ciò idonei. Per i vigneti, nuovi impianti potranno essere agevolati laddove ricadano nelle zone delimitate o in corso di delimitazione ai fini della tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Fra le iniziative per la difesa fitosanitaria saranno agevolate, con preferenza, quelle riguardanti la bieticoltura e la olivicoltura nonchè, nelle forme previste, la viticoltura.

Lo sviluppo del territorio sarà assecondato dalla realizzazione di quelle opere di servizio che si rendono necessarie in vista di un migliore insediamento delle popolazioni e di più razionali processi economici, mentre fra gli impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti saranno tenuti soprattutto presenti quelli riguardanti il settore vitivinicolo, anche nella considerazione delle esigenze di trasformazione delle produzioni ottenute nelle contermini zone del precedente territorio.

Nel quadro della indispensabile azione per la sistemazione idrogeologica, adeguato rilievo sarà dato al consolidamento di terreni attraverso l'impianto ed il miglioramento dei pascoli e dei boschi, questi ultimi anche con funzione produttiva.

3° *Territorio. — Litoraneo di colle-piano.*

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente di assicurare la piena valorizzazione delle risorse idriche disponibili.

Pertanto, gli interventi diretti dello Stato saranno rivolti — attraverso i diversi enti interessati — alla realizzazione degli schemi irrigui in atto ed alla ulteriore espansione delle superfici sottoposte alla pratica irrigua, curando altresì la sistemazione idraulica dei terreni. Sempre nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di quelle interaziendali saranno peraltro considerate anche opere civili di servizio, destinate a valorizzare le potenzialità indotte, con particolare riguardo agli elettrodotti per forza motrice.

Su tali basi saranno favoriti gli indirizzi produttivi più convenienti, configurabili in linea generale sia, nelle aziende di minori dimensioni, nella diffusione delle coltivazioni ortive da pieno campo, sia, nelle aziende di superfici più estese, nella intensificazione degli allevamenti zootecnici, unitamente allo sviluppo delle coltivazioni ortive ed industriali.

Correlativamente a tali prevalenti indirizzi saranno assecondate le opportune iniziative intese a migliorare le strutture aziendali ed interaziendali, incoraggiando in modo particolare quelle che si propongano la diffusione della pratica irrigua, la sistemazione idraulica dei terreni, la realizzazione di efficienti attrezzature a carattere zootecnico. Saranno altresì considerate le esigenze connesse al miglioramento delle abitazioni rurali.

Anche in questo territorio il processo produttivo potrà avvantaggiarsi di una migliore utilizzazione del mezzo meccanico, soprattutto facilitando l'acquisizione di macchine operatrici. Saranno del pari considerate le iniziative dirette alla costituzione di centri di meccanizzazione aventi anche lo scopo di intensificare la aratura profonda in collina.

Per quanto riguarda la zootecnia, sia nella pianura della zona litoranea, sia nelle zone collinari irrigue, sarà visto con particolare interesse il potenziamento degli allevamenti in forma intensiva di razze con attitudine alla produzione del latte, e soprattutto della Frisona italiana; in concomitanza, tuttavia, saranno assecondati allevamenti di razze con particolare attitudine alla produzione della carne, che costituiranno, inoltre, l'indirizzo prevalente delle zone collinari asciutte. Sarà altresì incoraggiato l'allevamento di giovani bovini, anche se acquistati in altre zone, da destinare all'ingrasso.

In considerazione sarà tenuto, inoltre, il potenziamento degli allevamenti suini, avicunicoli e, nelle zone non meccanizzabili, ovini.

Sulla base di tali indirizzi saranno agevolate iniziative volte sia all'aumento delle consistenze di stalla, sia al loro miglioramento qualitativo.

Nel settore delle coltivazioni arboree saranno concessi contributi per la trasformazione degli impianti frutticoli promiscui in specializzati, con varietà di alto pregio, mentre, per l'olivo, oltre al generale miglioramento degli impianti esistenti, si tenderà, ove opportuno, alla realizzazione di nuovi impianti che adottino forme moderne ed intensive di allevamento per la produzione di olive da mensa. Per la vite saranno assecondati nuovi impianti nelle zone classificate o in corso di classifica ai fini della tutela dei vini a denominazione di origine e sarà facilitata, anche nelle rimanenti parti del territorio, la specializzazione degli impianti esistenti. Fra le coltivazioni cui assicurare la difesa fitosanitaria saranno considerate quelle industriali, ortofrutticole, la vite e l'olivo.

Per la valorizzazione commerciale delle produzioni ottenute nel territorio saranno concesse le previste agevolazioni ad iniziative associate riguardanti il settore orto-frutticolo — per la costituzione di una efficiente rete di attrezzature, anche in vista dei crescenti rapporti con i mercati interni ed internazionali — il settore lattiero-caseario — per assicurare la trasformazione e conservazione del prodotto — e, infine, il settore carneo.

Adeguata considerazione sarà altresì tenuta per le esigenze del settore vitivinicolo, soprattutto attraverso l'ampliamento degli impianti esistenti e per assicurare una migliore commercializzazione del prodotto.

La costituzione di fasce frangivento potrà, infine, valere, nelle zone litoranee, ad assicurare la difesa delle retrostanti colture.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento, sarà dato il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche, e dall'altra parte a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche attraverso la costituzione di centri di formazione imprenditoriale per giovani.

Nel settore dei miglioramenti saranno tenute presenti, ai fini applicativi, le preferenze da accordare alle iniziative promosse da una pluralità di aziende, e nell'ambito aziendale, le iniziative che presentino un piano generale di trasformazione, anche con interventi distinti da realizzare in programmi successivi, affinchè la trasformazione risulti coordinata e completa ai fini della costituzione di imprese efficienti.

Parallelamente, gli interventi a favore dei coltivatori diretti, interessanti il miglioramento delle condizioni di vita e di produttività, potranno esplicarsi in tutte le aziende ove l'insediamento della famiglia coltivatrice presenti concreti e durevoli presupposti di validità economica.

La concessione dei benefici per le imprese condotte sulla base dei contratti agrari sarà riservata a quelle la cui attività è regolata da forme di contratti ammessi dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5084)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 7 ottobre 1965, n. 259, con la quale l'Amministrazione provinciale di Viterbo ha chiesto la classificazione a provinciale della strada di bonifica: « Valli di Bagnoregio » che dalla strada provinciale « Bagnorese », in prossimità del comune di Bagnoregio, va alla strada provinciale « Teverina » nei pressi della località Casa San Pietro (estesa km. 15+731);

Visto il voto 13 dicembre 1966, n. 1660, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *b)* e *d)* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Valli di Bagnoregio » che dalla strada provinciale « Bagnorese », in prossimità del comune di Bagnoregio, va alla strada provinciale « Teverina » nei pressi della località Casa San Pietro (estesa km. 15+731) in provincia di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

(5333)

DECRETO PREFETTIZIO 10 maggio 1967.

Sostituzione di due componenti e nomina del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 20 marzo 1965, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° aprile 1965-31 marzo 1968;

Considerato che il dott. Vitantonio Novielli, nominato componente di detto Consesso in qualità di esperto nelle materie amministrative ed il dott. Ugo Martegiani, componente nominato in rappresentanza dell'Ordine professionale dei farmacisti sono deceduti;

Considerato, altresì, che il segretario del Consesso stesso, dott. Alessandro Santagata, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, risulta trasferito ad altra sede;

Vista la lettera del 24 ottobre 1966, n. 5637, con cui l'Ordine dei farmacisti designa quale proprio rappresentante il dott. Cleto Parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alle relative sostituzioni;

Sentito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

L'avv. Dante Di Tiburzio è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, quale esperto nelle materie amministrative, in sostituzione del dott. Vitantonio Novielli, deceduto.

Il dott. Cleto Parere è nominato componente del predetto Consesso in rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti, in sostituzione del dott. Ugo Martegiani, deceduto.

Il dott. Mario Zecchino, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione della sanità è nominato segretario del medesimo Consesso.

I suddetti componenti dureranno in carica fino alla scadenza del triennio 1° aprile 1965-31 marzo 1968.

Teramo, addì 10 maggio 1967

Il prefetto: PRESTIPINO

(5235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al Collegio dei geometri della provincia di Bergamo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1967, registro n. 13, foglio n. 50, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del Collegio dei geometri della provincia di Bergamo chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile, sito in Bergamo, via Bonomelli n. 11-*A*, per il prezzo di L. 12.793.500 da adibire a sede sociale.

(5269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.699.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.732.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.799.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.765.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5411)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.940.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5412)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.871.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5413)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.797.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5305)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.412.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5371)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.157.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5372)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.590.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5373)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.224.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5374)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.244.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5375)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Castelraimondo (Maccrata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.965.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5378)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.353.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5379)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Settefrati (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.425.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5380)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.909.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5381)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.160.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5382)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Montecastello Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.306.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5383)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.024.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5384)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.821.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5416)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.965.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5385)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.656.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5386)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.576.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5414)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.448.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5415)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.027.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5417)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.867.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5418)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.660.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5420)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.196.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5421)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.627.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5419)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.801.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5422)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.545.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2444 della *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1967.

(5387)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è vacante la seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5546)

Vacanza della cattedra di « Storia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « Storia medioevale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5547)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura tedesca », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5548)

Vacanza della cattedra di « Fisica » e della seconda cattedra di « Scienza delle costruzioni » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) Fisica;

2) Scienza delle costruzioni (Raddoppiamento) alla cui copertura la Facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5483)

Vacanza della seconda cattedra di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di « Letteratura latina », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5484)

Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica applicata » presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Chimica farmaceutica applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5485)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento della « Rassegna suinicola internazionale » in Reggio Emilia

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con nota del 24 aprile 1967, n. 1995, ha comunicato che i promotori della « Rassegna suinicola internazionale » hanno rinunciato all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Reggio Emilia dal 4 al 7 maggio 1967.

(5198)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ad istituire un corso teorico pratico per assistenti tecnici di istopatologia.

Con decreto n. 300.16.III.70/15.273 in data 15 aprile 1967 del Ministro per la sanità, il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato ad istituire, presso l'Istituto di anatomia patologica dell'Ospedale Santo Spirito di Roma, un corso teorico pratico per istruire gli aspiranti ai posti di assistente tecnico di istopatologia, ai sensi dell'art. 88 della legge 30 settembre 1938, n. 1631.

(5120)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 Mod. 241 — Data: 9 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loiacono Angela di Giuseppe in Papa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 43.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 444 Mod. 241 — Data: 23 novembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Borsellino Rosa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1967

(4619) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 24 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,90	624,92	625 —	624,85	624,79	624,98	625 —	624,79	624,90
$ Can.	577,16	577,40	577,50	577,25	576,60	577,25	577,75	577,25	577,25	577,40
Fr. Sv.	144,90	144,82	144,90	144,855	144,80	144,31	144,85	144,855	144,81	144,81
Kr. D.	90,30	90,32	90,35	90,33	90,25	90,29	90,35	90,33	90,29	90,30
Kr. N.	87,43	87,45	87,48	87,48	87,40	87,44	87,43	87,48	87,44	47,45
Kr. Sv.	121,36	121,37	121,39	121,36	121,30	121,36	121,33	121,36	121,36	121,38
Fol.	173,42	173,35	173,40	173,41	173,40	173,39	173,39	173,41	173,39	173,38
Fr. B.	12,58	12,59	12,5925	12,5960	12,59	12,59	12,5960	12,5960	12,59	12,59
Franco francese	127,14	127,20	127,30	127,26	127,20	127,17	127,26	127,26	127,17	127,20
Lst.	1746,78	1747,75	1747 —	1747,40	1747,50	1747,25	1747,50	1747,40	1747,25	1747,50
Dm. occ.	157,03	157,07	157,12	157,09	157,05	157,04	157,05	157,09	157,04	157,08
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1950	24,1975	24,15	24,19	24,1925	24,1975	24,19	24,19
Escudo Port.	21,80	21,79	21,79	21,81	21,80	21,81	21,80	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	19,41	10,42	10,41	10,41	10,4180	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 24 maggio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,99
1 Dollaro canadese	577,50
1 Franco svizzero	144,852
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	121,345
1 Fiorino olandese	173,40
1 Franco belga	12,596
1 Franco francese	127,26
1 Lira sterlina	1747,45
1 Marco germanico	157,07
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,805
1 Peseta Sp.	10,419

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione dei programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatori al pianoforte presso i Conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 12 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Visto il parere favorevole della 5ª Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Decreta:

E' approvato il seguente programma per le prove degli esami di concorso a posti di accompagnatori al pianoforte presso i Conservatori di musica:

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del '600-700;

b) dell' '800;

c) del '900 e contemporaneo.

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un *recitativo secco* »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. — Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1967

Il Ministro: GUI

(5134)

Concorso a quattro borse di studio per la frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 2, lettere *a*) e *b*), e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;
Visto l'articolo 1, lettera *b* del decreto Presidenziale 4 marzo 1964, n. 292;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio al quale possono partecipare coloro che, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 (essere privi della vista ed essere in possesso di diploma di composizione o di musica corale e di direzione di coro o di organo o di pianoforte), facciano domanda di ammissione al corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi, che si svolgerà presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di Roma (via Casale S. Pio V, 60) nell'anno scolastico 1967-68.

Art. 2.

Le domande, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno contenere l'esplicita richiesta della borsa di studio e dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro e non oltre quaranta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Le domande, redatte in carta legale e firmate dagli interessati, dovranno essere corredate dai documenti seguenti:

a) certificato oculistico da cui risulti che il richiedente è da considerarsi cieco agli effetti delle disposizioni di legge che regolano l'ammissione ai corsi di specializzazione;

b) estratto dell'atto o certificato di nascita;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

d) certificato di sana costituzione fisica.

Dal certificato stesso dovrà risultare che il candidato, anche se affetto da cecità, non ha altra minorazione fisica ed è esente da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnante.

Dal certificato, inoltre, dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà, infine, essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte, in originale o in copia. La copia potrà essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale. o da quello al quale deve essere prodotto il documento o dall'autorità presso la quale l'originale è stato depositato, oppure da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora dai titoli di studio di cui al precedente comma non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrativi da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

f) certificato di residenza.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi. Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 5.

I requisiti della cittadinanza italiana della buona condotta morale e civile e dell'assenza di precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 3, coloro che sono già impiegati di una delle Amministrazioni dello Stato, purchè com-

provino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso sarà compilata un'apposita graduatoria di merito in base ai titoli presentati da ciascun candidato, nella quale risulteranno vincitori delle quattro borse di studio i primi quattro che nella domanda ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Ai predetti quattro candidati verranno conferite altrettante borse di studio dell'ammontare mensile lordo di L. 50.000; per gli otto mesi corrispondenti alla durata del corso.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria uno o più concorrenti, compresi tra i vincitori, rinuncino alla frequenza del corso o ne siano dimessi, sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che immediatamente seguano in ordine di graduatoria semprechè ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministero con apposito decreto e sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte II) sarà formata in base ai punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'Istituto «A. Romagnoli» e le modalità della loro presentazione.

Art. 9.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione. Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinunce.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che rinuncino alla frequenza del corso potrà aver luogo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti medesimi potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziali diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1967
Registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 278

(5344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto successivo, registro n. 25 Interno, foglio n. 300, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio successivo, registro n. 2 Interno, foglio n. 99, di riapertura, per quaranta giorni, del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e recante, altresì, modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1966, anzidetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, è costituita come segue:

Presidente:

Longo dott. Filippo, consigliere di Stato.

Componenti:

D'Avanzo prof. Walter, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Santangelo prof. Giovanni, incaricato di diritto e procedura penale militare presso l'Università di Napoli;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto;

Bottino dott. Carmine, questore.

Il dott. Giuseppe Scibilia, consigliere di 2ª classe della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti con voto consultivo, il sig. Pierino Fiorellino, primo interprete, per la prova obbligatoria delle lingue francese, inglese e tedesca, ed il dott. Adelindò Loria, interprete per la prova obbligatoria di lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione giudicatrice spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Registro n. 11 Interno, foglio n. 47

(5388)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie di concorsi delle carriere direttiva ed esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1967 sono state pubblicate le seguenti graduatorie di concorsi per il ruolo organico delle carriere direttiva ed esecutiva dell'Ispettorato del lavoro:

decreto ministeriale 10 febbraio 1966 - Graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 16 marzo 1966 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 21 aprile 1966 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istruzione secondaria di 1° grado, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 20 maggio 1966 - Graduatoria di merito del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964;

decreto ministeriale 10 giugno 1966 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 20 luglio 1966 - Graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964;

decreto ministeriale 21 luglio 1966 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964;

decreto ministeriale 25 luglio 1966 - Graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964;

decreto ministeriale 29 agosto 1966 - Graduatoria di merito del concorso per esami a cinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964;

decreto ministeriale 29 agosto 1966 - Modifica della graduatoria di merito del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964;

decreto ministeriale 8 settembre 1966 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5241)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1297 del 15 marzo 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1965;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dal predetto consesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Besio Giovanna . . . . punti 62,50
2. Pasini Miria . . . . » 59,60
3. Parodi Rosa . . . . » 58,16
4. Musso Maria Caterina . . . . . . » 56,22
5. Allisiardi Licia . . . . . . » 55,89
6. Ponte Esterina . . . . . . » 51,20
7. Barlocco Giuditta Carla . . . . . » 43,28

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 3 maggio 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta dei comuni di Alassio ed Albenga, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 1297 del 15 marzo 1966;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottoindicate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco segnate:

Besio Giovanna: Alassio;
Pasini Miria: Albenga.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 3 maggio 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

(5140)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 6625 in data 25 settembre 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1964;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Rugo Franco . . . . punti 65,320 su 120
2. Rolandelli Pier Luigi . . . . . » 63,260 »
3. Evangelisti Luigi . . . . . . » 60,715 »
4. Ginocchio Tullio . . . . . . » 60,128 »
5. Tripepi Antonio . . . . . . » 55,700 »
6. Balestrasse Flavio . . . . . » 53,040 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Genova, addì 10 maggio 1957

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 6625 in data 25 settembre 1965 per due posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1964;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1. Rugo Franco: Zoagli;
2. Rolandelli Pier Luigi: Ne.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Genova, addì 10 maggio 1967

Il medico provinciale: MORANTE

(5405)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 388 del 16 gennaio 1967, relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate vincitrici del concorso bandito con decreto n. 9332 del 16 novembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Losi Lidia, vincitrice della condotta ostetrica di Marzano ha rinunciato alla predetta sede, come da nota n. 253 in data 21 febbraio 1967 del comune di Marzano;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 387 del 16 gennaio 1967;

Considerato che la concorrente, ostetrica Casucci Maria Tulliana, collocata in graduatoria dopo l'ostetrica Losi Lidia regolarmente interpellata ha dichiarato di rinunziare alla nomina;

Ritenuto di dover assegnare la condotta di che trattasi alla ostetrica Brera Zaira in Barbieri che segue in graduatoria la rinunciataria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 388 del 16 gennaio 1967, l'ostetrica Brera Zaira in Barbieri è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Marzano in sostituzione dell'ostetrica Losi Lidia rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Marzano.

Pavia, addì 27 aprile 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(5345)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 480 del 10 marzo 1966, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 2709 del 21 ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 3464 del 31 dicembre 1966, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pascarella Antonio	punti	79,5950
2. Castellani Angelo	»	73,5550
3. Alessio Antonio	»	70,1500
4. Staglianò Natale	»	69,6925
5. Perri Giuseppe Cesare	»	65,1800
6. Mazzeo Francesco	»	64,9725
7. Pirrò Francesco	»	64,1850
8. Mazzuca Giovanni	»	62,2150
9. Giofrè Giuseppe Maria	»	61,5800
10. Gallelli Vincenzo	»	59,9850
11. Massara Rocco	»	59,6725
12. Triminì Vincenzo	»	59,4550
13. Villella Mario Nicolino	»	59,4350
14. Marchetti Luca	»	58,9775
15. Lazzaro Nicola	»	58,6925
16. Papa Aldo	»	57,5900
17. Garista Salvatore	»	56,4975
18. Pintimalli Francesco	»	56,4650
19. Ferrari Giovanfrancesco	»	52,0750
20. Cavallaro Giuseppe	»	43,5928
21. Costa Ferdinando	»	42,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quelli dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 29 aprile 1967

Il veterinario provinciale: LORETI

(5059)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.